Sent. n. 200/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere

Dott. Francesco Sucameli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80901** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di:

- Marcello FIORENZA, C.F.: FRNMCL50T02F158J, nato a Messina (ME), il 02/12/1950 e residente a Rieti (RI), in via Settecamini n. 12, lett. c), pec: marcello.fiorenza@ingpec.eu, elettivamente domiciliato presso l'avv.to Fabio PISANI, C.F. PSNFBA63P29H501G, con studio sito in Roma (RM), Circonvallazione Clodia n. 36/A pec fabiopisani@ordineavvocatiroma.org;

-Ruggero CURINI, C.F.: CRNRGR60H29H282P, nato a Rieti (RI), il 29/06/1960 e residente a Cantalice

(RI), in via Giovanni Pascoli n. 5;

-Antonio MANCINI, C.F.: MNCNTN51M28A981C, nato a Borbona (RI), il 28/08/1951 e residente a Rieti (RI), in via Martiri delle Fosse Reatine n. 127, elettivamente domiciliato presso l'avv.to Alberto Trinchi, C.F.: TRNLRT56D01H282K con studio in Rieti (RI), via Roma n. 19, pec: alberto.trinchi@pecavvocatirieti.it;

- Angelo COLETTI, C.F.: CLTNGL64H14A315G, nato ad Antrodoco (RI), il 14/06/1964 e residente a Antrodoco (RI), in Vicolo Virgo Fidelis n. 1, piano 1, int. 1, elettivamente domiciliato presso l'avv.to Maurizio ESPOSITO ACCIARINI, C.F. SPSMRZ59R05H282W, con studio sito in Rieti (RI), via Matteucci n. 22 pec maurizio.espositoacciarini@pecavvocatirieti.it.

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 19 marzo 2026 il Consigliere relatore, il Pubblico ministero e i difensori dei convenuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 18 novembre 2025 la Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento delle somme di seguito indicate (oltre interessi, rivalutazione e spese di

giudizio) in favore dell'Azienda sanitaria locale di Rieti:

1) DANNO PATRIMONIALE DA LESIONE DEL NESSO SINALLAGAMTICO/DANNO DA DISSERVIZIO IN SENSO AMPIO: 1) FIORENZA: euro 232.505,60; 2) MANCINI: euro 66.741,66; 3) CURINI: euro 103.543,29; 4) COLETTI: euro 3.796,70;

2) DANNO PATRIMONIALE DA DISSERVIZIO IN SENSO STRETTO: 1) FIORENZA, 2) MANCINI e 3) CURINI: euro 72.505,74 (in solidarietà).

I danni complessivamente arrecati da ciascun convenuto sono i seguenti:

1) FIORENZA: euro 232.505,60 (danno da lesione del nesso) + euro 72.505,74 (danno patrimoniale da disservizio in senso stretto in solidarietà con MANCINI e CURINI) = euro 305.011,34

2) MANCINI: euro 66.741,66 (danno da lesione del nesso) + euro 72.505,74 (danno patrimoniale da disservizio in senso stretto, in solidarietà con FIORENZA e CURINI) = euro 139.247,40

3) CURINI: euro 103.543,29 (danno da lesione del nesso) + euro 72.505,74 (danno patrimoniale da

disservizio in senso stretto, in solidarietà con FIORENZA e MANCINI) = euro 176.049,03

4) COLETTI: euro 3.796,70.

Il requirente ha richiamato la sentenza di primo grado del Tribunale di ----- n. ---/----, che ha condannato i convenuti a pene varie a seguito della commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Perciò il requirente, dopo la riapertura del fascicolo contabile archiviato, ha descritto le condotte contestate in sede penale affermandone la rilevanza dal punto del pregiudizio sofferto dall'Amministrazione.

Per la Procura regionale sarebbero prospettabili due tipologie di danno da disservizio: il primo (c.d. in senso ampio) derivante dalla lesione del nesso sinallagmatico (avendo la P.A. erogato la retribuzione nonostante l'utilizzo da parte dei convenuti della pubblica funzione per finalità criminali – pag. 24-30) e da liquidarsi equitativamente in misura pari al 30% della retribuzione lorda percepita nel periodo interessato dalle condotte aventi rilevanza penale (cfr. pag. 28); il secondo (c.d. disservizio in senso stretto) determinato dalla lesione del buon andamento della

P.A. e dai costi di ripristino dell'efficienza tra cui anche quelli necessari per le verifiche amministrative (si è richiamata la cifra complessiva di € 217.517,24 spesa per pagare l'Ing. ----- – cfr. pag. da 30 a 34 – da imputarsi per 1/3 cfr. pag. 34).

2. Tutti i convenuti si sono costituiti affermando quanto segue.

2.1. Il Fiorenza (direttore dell'ufficio tecnico patrimoniale dell'ASL) ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'azione di responsabilità per violazione degli art. 70 e 83 c.g.c. (per riapertura del procedimento dopo un provvedimento di archiviazione in assenza dei presupposti di legge), la sospensione del processo per pendenza del giudizio penale, la prescrizione del credito risarcitorio pubblicistico, nonché l'infondatezza dell'azione risarcitoria per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi.

2.2. Il Curini (responsabile dell'ufficio manutenzioni presso la UOC tecnico patrimoniale dell'ASL) ha preliminarmente invocato la prescrizione dell'azione, l'inammissibilità dell'atto di citazione per carenza di danno alla finanza pubblica,

l’assenza di una propria responsabilità e, in via subordinata, la riduzione del quantum debeatur.

2.3. Anche Mancini ha preliminarmente invocato la prescrizione del credito risarcitorio pubblicistico, nonché la declaratoria di infondatezza e, in via subordinata, la riduzione del *quantum debeatur*.

2.4. Il Coletti, evidenziando la propria qualifica di autista, ha segnalato l’impossibilità di muovergli addebiti essendo alle dirette dipendenze del Fiorenza e avendo eseguito gli ordini del superiore al quale era addetto.

3. L’ASL è intervenuta *ad adiuvandum* sostenendo le ragioni della Procura regionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa violazione degli art. 70 e 83 c.g.c.

L’eccezione non ha pregio.

A seguito del provvedimento di archiviazione, difatti, è sopravvenuta la sentenza penale di condanna del Tribunale di --- n. ---/---- che ha fatto emergere ulteriori elementi rispetto a quelli che avevano portato all’originaria archiviazione del fascicolo. In particolare, il pregiudizio da

disservizio contestato da parte attrice, è da ricollegarsi ad "elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti e/o preesistenti ma dolosamente occultati". La sentenza penale, difatti, ha consentito alla Procura regionale di acquisire nuovi fatti documentalmente asseverati alla luce dello svolgimento del processo.

2. Anche la richiesta di sospensione del presente giudizio per pendenza di quello penale non può essere accolta.

È noto, difatti, che il principio costituzionale e convenzionale EDU di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost. e 6 CEDU) ha determinato l'affermazione pretoria, oramai consolidata, dell'autonomia del giudizio contabile da quello penale, con ampi poteri di questa Corte nell'accertamento dei fatti rilevanti a livello contabile.

3. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione per carenza di danno erariale è manifestamente infondata.

Come è noto il pregiudizio alla finanza pubblica è sia elemento costitutivo dell'illecito contabile che presupposto di esistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità

amministrativa.

Tuttavia, ai fini della esistenza della giurisdizione contabile è sufficiente che il danno sia prospettato nell'atto di citazione essendo la questione relativa all'esistenza dello stesso una problematica afferente al merito della controversia.

Nel caso di specie, il requirente ha dimostrato come dai comportamenti illeciti che si sono ripetuti nel tempo i convenuti hanno distratto parte delle proprie energie lavorative per fini egoistici ed hanno costretto l'amministrazione ad effettuare spese aggiuntive per ricostruire l'efficienza degli uffici.

4. Anche l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata anche alla luce della certosina ricostruzione sul punto che effettua l'atto di citazione (cfr. pag. 37-41).

Va osservato che sussiste un occultamento doloso del pregiudizio (con conoscenza ancorabile all'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare del 25 maggio 2017 – doc. 49 all. 8). Le condotte illecite dei convenuti come descritte in citazione e risultanti dal processo penale dimostrano una condotta attiva diretta ad occultare il danno (si veda in proposito sez. III n. 72 del 2025 che fa coincidere l'occultamento del danno con il comportamento doloso,

in caso come quello in esame di condotte fraudolente). Inoltre, la P.A. si è costituita parte civile nei processi penali (doc. 36 e 74) e che la Procura regionale ha notificato specifico e puntuale atto di invito a dedurre cui può essere riconosciuta quell'efficacia interruttiva della prescrizione tipica della costituzione in mora (1219 c.c.).

Pertanto, non sussiste l'invocata estinzione della pretesa risarcitoria pubblicistica basata sull'operatività della prescrizione quinquennale.

5. Nel merito l'azione risarcitoria pubblicistica è parzialmente fondata (art. 1 legge 20 del 1994 e 2697 c.c.), salvo che per il convenuto Angelo Coletti in relazione al quale la pretesa risarcitoria deve essere rigettata in considerazione delle mansioni di autista rivestite che, alla luce del dipanarsi della fattispecie concreta per come emersa anche nel corso dell'udienza pubblica, impediscono che si possa riconnettere il pregiudizio erariale da disservizio contestato all'attività operativo-esecutiva dell'autista anche per l'assenza di prova di una condotta diversa da quella di mera esecuzione di direttive del superiore (dalla sentenza penale di condanna emerge, quando al Coletti, "*la posizione di sottoposizione al Fiorenza e la mancata prova di*

ottenimento di utilità dirette" – pag. 154).

Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 567/2023, ha accertato l'esistenza dei gravi fatti descritti dalla Procura regionale pervenendo alla condanna di tutti i convenuti, anche irrogando la sanzione della interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio, disponendo altresì "*il risarcimento del danno da liquidare dinanzi al competente giudice civile*" (pag. 139-140 della sentenza).

La motivazione della decisione di condanna versata in atti da ampio conto della complessiva documentazione asseverativa delle condotte poste in essere dai convenuti e contestate dalla Procura regionale.

5.1. Con particolare riguardo al danno addebitabile ai convenuti condannati, nel pieno rispetto del divieto di duplicazione delle voci risarcibili, il danno da disservizio in senso ampio e stretto deve essere unitariamente liquidato ricorrendo al criterio equitativo (art. 1226 c.c.) nel senso di imporre ai convenuti, a seconda del proprio ruolo e delle condotte poste in essere, il pagamento delle seguenti somme (comprensive di interessi e rivalutazione

monetaria, salvo quelli corrispettivi di cui all'art. 1282 c.c.) in favore dell'ASL di Rieti:

- Marcello Fiorenza € 60.000,00;
- Antonio Mancini € 50.000,00;
- Ruggero Curini € 40.000,00.

In considerazione della natura dolosa delle condotte non è possibile esercitare il potere riduttivo come rivisitato dalle recenti riforme normative (legge 1/2026 e C. conti, sez. giur. Lazio 82/2026).

7. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

8. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei soli convenuti condannati.

8.1. Con particolare riguardo al convenuto Antonio Coletti nei cui confronti l'azione risarcitoria deve essere rigettate le spese del giudizio, seguono la soccombenza e, in mancanza di nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., spese diritti ed onorari possono essere liquidati dal Giudice in € 3.500,00, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55

(come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare della Tabella 11 relativa ai "Giudizi innanzi alla Corte dei conti".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, condanna Marcello Fiorenza, Antonio Mancini e Ruggero Curini a pagare all'Azienda sanitaria locale di Rieti rispettivamente le somme di € 60.000,00 (il primo), € 50.000,00 (il secondo) e € 40.000,00 (il terzo), oltre interessi legali nei sensi di cui in motivazione.

Condanna i predetti convenuti al pagamento delle spese del giudizio liquidate nell'importo di € 555,41 (cinquecentocinquantacinque/41).

Rigetta l'azione nei confronti del convenuto Angelo Coletti e liquida le spese in suo favore in misura di € 3.500,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.

L'estensore Il Presidente

Pasquale Fava Antonio Ciaramella

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 19 maggio 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **555,41 (cinquecentocinquantacinque/41).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente